

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 990 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico PIZZICARA, Serena LANDI e della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO PIZZICARA, Presidente della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice CAPPETTA NOEMI e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo di costei nella gara, valevole per il campionato 2017-2018 Juniores Femminile calcio a 5, A.s.d. Salernitana Femminile-A.s.d. Pol. Grivan Group Magnagraecia del 12.3.2018;

SERENA LANDI, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE in occasione della gara, valevole per il campionato 2017-2018 Juniores Femminile calcio a 5, A.s.d. Salernitana Femminile - A.s.d. Pol. Grivan Group Magnagraecia del 12.3.2018, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, la calciatrice CAPPETTA NOEMI;

A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico PIZZICARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE e Serena LANDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico PIZZICARA, 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Serena LANDI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione nel Campionato Juniores Femminile di Calcio a 5 per la società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina